



**COMUNE DI ISOLA VICENTINA**  
Provincia di Vicenza

**Decreto n. 3 del 31-03-2015**

**Oggetto: Approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 190/2014.**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone infatti che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
  - a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
  - b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
  - d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
  - e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;*
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013);

**Dato atto che:**

- il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" allegato è stato predisposto, per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, dagli uffici comunali competenti, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- al Piano è allegata una specifica relazione tecnica;

**Ritenuto** di poter approvare il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie"

Tutto ciò premesso:

#### **DECRETA**

- 1) di approvare il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*", composto di n. dodici pagine, comprensive della relazione tecnica, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante;

#### **DISPONE**

- la trasmissione del presente Decreto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- la pubblicazione del presente Decreto nel sito internet istituzionale del Comune agli effetti del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. 33/2013);

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SINDACO  
Gonzo Francesco Enrico



**Comune  
di  
Isola Vicentina**  
Provincia di Vicenza

**Piano di razionalizzazione  
delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## Relazione tecnica:

### I – Introduzione generale

#### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora Commissario Straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli Enti Locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.



Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si ritiene, comunque, di sottoporre il presente Piano ad una prossima seduta di Consiglio Comunale, considerato che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.



- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



#### 4. Considerazioni

Di seguito sono riportate le schede per le singole partecipazioni del Comune di Isola Vicentina contenenti la sintetica descrizione delle società e le misure che si intendono implementare ai sensi della normativa vigente.

Per quanto riguarda la partecipazione indiretta, nel solo caso specifico, della SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE TRANVIE VICENTINE – FTV S.P.A., il Comune di Isola Vicentina detiene un numero di quote (0,0108%) tale per cui la società sia dal Comune controllata ai sensi dell'art. 2359 cc; pertanto, in alcuna misura il Comune può decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette, il Consiglio di Stato conferma questa imposizione, precisamente nell'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo Comune socio che non detenga il controllo delle a società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (Corte dei Conti Lombardia 46/2007 e 20/2009).

Isola Vicentina, 31 marzo 2015.



IL SINDACO  
dott. Francesco Enrico GONZO

## II – Il Piano operativo di razionalizzazione

### CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 147 QUATER TUEL

L'art. 147 quater TUEL dispone che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dall'ente locale stesso.

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015 L. n. 190/2014, recita:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. “

Il comma 612 recita: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Società partecipate DIRETTAMENTE dal Comune di ISOLA VICENTINA:

1. **PASUBIO TECNOLOGIA SRL (partecipazione diretta)**
2. **IMPIANTI LEOGRA S.R.L (partecipazione diretta)**
3. **ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A. (partecipazione diretta)**
4. **SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE TRANVIE VICENTINE – FTV S.P.A. (partecipazione diretta)**

Società partecipate INDIRETTAMENTE dal Comune di ISOLA VICENTINA per effetto della partecipazione diretta a SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE TRANVIE VICENTINE – FTV S.P.A.

| <b>Codice fiscale</b> | <b>Denominazione</b>  | <b>Sede legale</b>               | <b>Capitale sociale euro</b> | <b>Quota di partecipazione</b> | <b>Valore della partecipazione al 31.12.2013 euro</b> |
|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 03419220243           | Società Vicentina Trasporti consortile a r.l. (SVT srl)                         | Vicenza - Viale Milano, 78       | 60.000,00                    | 2/3                            | 40.000,00   |
| 01395020934           | Società Servizi Trasporti Interregionali STI S.p.A.                             | Pordenone - Via Chiavornicco, 51 | 852.143,00                   | 20%                            | 170.431,00  |
| 03358930240           | Società Autolinee Venete consortile a r.l. - SAV scarl - <b>in liquidazione</b> | Vicenza - Viale Milano, 78       | 12.000,00                    | 41,67%                         | 3.141,00  |
| 03428570240           | Bristol Autoservizi srl   | Schio (VI) - Via Marche, 3       | 100.000,00                   | 49%                            | 76.900,00   |

## **Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Isola Vicentina, oltre a far parte dell'Unione dei Comuni "Caldogno – Costabissara – Isola Vicentina", partecipa al:

- Consorzio di servizi CIAT per la gestione dei rifiuti urbani;
- A.A.T.O Bacchiglione per la programmazione regolazione e controllo del servizio idrico integrato;

Dette adesioni essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.



## **1. PASUBIO TECNOLOGIA SRL**

### **a. FORMA GIURIDICA**

- società a responsabilità limitata capitale sociale euro 42.645,00
- società strumentale all'Ente
- a capitale totalmente pubblico

### **b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ISOLA VICENTINA**

- partecipazione del Comune 5,49%
- partecipazione diretta

### **c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI**

- n. 3 componenti CDA (2 a costo zero) = costo € 8.400
- n. 20 dipendenti

### **d. OGGETTO SOCIALE**

Progettazione, realizzazione e implementazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni.

Compravendita e nolo attrezzature informatiche – gestione operativa sistemi informatici - assistenza e consulenza organizzativa informatica – organizzazione corsi di formazione ai dipendenti dei comuni soci

### **e. RISULTATO ECONOMICO**

- anno 2013: utile
- anno 2012: utile
- anno 2011: utile

### **f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014**

La funzione è indispensabile al perseguimento delle finalità dell'Ente.

Si ritiene necessaria una ristrutturazione aziendale che consenta una riduzione dei costi e un miglioramento del servizio e la riduzione delle cariche dirigenziali ovvero con la trasformazione del CdA in Amministratore Unico.

### **g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO f)**

I risparmi che si ritiene di conseguire consistono quindi nei minori esborsi che si sosterranno per la carica di Amministratore Unico rispetto a quelle del CdA.

La riduzione delle spese per il CdA riguarda una voce di bilancio della società in esame i cui effetti saranno quindi indiretti.

Si richiede la revisione dei costi generali, con particolare riguardo al canone di locazione dello stabile dove opera la società e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia (DL 66/2014 art. 8 comma 5).



## **2. IMPIANTI LEOGRA S.R.L.**

### **a. FORMA GIURIDICA**

- società a responsabilità limitata capitale sociale euro 2.000.000,00
- a capitale totalmente pubblico

### **b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ISOLA VICENTINA**

- il Comune partecipa con il 29,17%
- partecipazione diretta

### **c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI**

- amministratore Unico = compenso zero
- nessun addetto

### **d. OGGETTO SOCIALE**

Costruzione, gestione, manutenzione di reti idriche, dei relativi impianti e di tutte le strutture per i servizi di distribuzione delle risorse idriche

### **e. RISULTATO ECONOMICO**

- anno 2013: perdita
- anno 2012: perdita
- anno 2011: perdita

### **f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014**

**Con riferimento al criterio di cui al comma 611 lett. a/b/c/d della L. 190/2014, che prevede:**

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

Come da verbale dell'assemblea dei soci in data 4 luglio 2014 entro il 31.12.2015 è necessario completare la fusione.

### **g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO f)**

La fusione/cessione della società non comporta nessun risparmio per l'Ente ma solo una migliore gestione economica e funzionale della stessa  
Le perdite registrate negli ultimi anni non sono a carico del Comune.



### **3. ALTO VICENTINO SERVIZI SPA**

#### **a. FORMA GIURIDICA**

- società per azioni capitale sociale euro 2.167.227,00
- capitale totalmente pubblico

#### **b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ISOLA VICENTINA**

- partecipazione del comune del 3,35%
- partecipazione diretta

#### **c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI**

- n. 3 membri del CDA = costo annuo totale € 40.823,52
- n. 155 dipendenti

#### **d. OGGETTO SOCIALE**

gestione del servizio idrico integrato

#### **e. RISULTATO ECONOMICO**

- anno 2013: utile
- anno 2012: utile
- anno 2011: utile

#### **f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014**

Trattasi di società avente per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale che va gestito con politiche sovracomunali.

La partecipazione della società va mantenuta .

La società AVS sta già operando un piano di razionalizzazione del personale, con condivisione in assemblea di coordinamento, dei vincoli assunzionali e del contenimento delle politiche retributive.

Si propone un amministratore unico al posto del CDA.

#### **g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO f)**

I risparmi che ci potrebbero essere con passaggio da CDA a Amministratore Unico sono di almeno € 17.280,00 pari al compenso dei 2 membri attuali.



#### **4. SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE TRANVIE VICENTINE – FTV S.p.A.**

##### **a. FORMA GIURIDICA**

- Società per azioni capitale sociale euro 7.975.291,00

##### **b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ISOLA VICENTINA**

- partecipazione al 0,0108%
- partecipazione diretta

##### **c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI**

- n. 1 Amministratore Unico = costo complessivo annuo Euro 59.000,00
- n.294 dipendenti

##### **d. OGGETTO SOCIALE**

Servizi di trasporto urbano ed extraurbano. Nel territorio comunale non viene erogato un servizio pubblico locale oggetto di affidamento da parte del comune stesso; si da' atto che sul territorio comunale FTV S.p.A. svolge servizio di trasporto extra-urbano di competenza provinciale.

##### **e. RISULTATO ECONOMICO**

- anno 2013: utile
- anno 2012: utile
- anno 2011: utile

##### **f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014**

Alla luce del quadro normativo, della natura giuridica della società e del rapporto funzionale con il Comune di Isola Vicentina, ai fini del comma 611 si ritiene di procedere al mantenimento delle quote in quanto il servizio rimane fondamentale per i cittadini e gli studenti iscritti presso istituti scolastici di Vicenza, Schio e Thiene. E' prevista inoltre la fusione con A.I.M. in conformità alla legge 190/2014.

##### **g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO e)**

Nessun risparmio previsto nel corso del 2015.

Isola Vicentina, 31 marzo 2015.



IL SINDACO  
dott. Francesco Enrico GONZO